

## Accordo di programma per la gestione del Piano di Zona 2011/2015

### Premesso che

L'art. 5 della L.R. del 14.09.1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 502/1992" stabilisce che: I Comuni partecipano al processo di programmazione socio-sanitaria regionale; qualora l'ambito territoriale della Unità Locale Socio Sanitaria comprenda più Comuni si costituisce la Conferenza dei sindaci, alla quale spetta di provvedere alla elaborazione del piano di zona dei servizi sociali, che viene approvato con le stesse modalità previste dal piano sociosanitario regionale.

La L.R. 56/94 mantiene il riparto delle competenze tra Unità Locale Socio-Sanitaria, divenuta azienda e i Comuni in materia di attività socio sanitarie e socio-assistenziali.

La L.R. 03.02.1996 n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998" prevede il superamento della precedente metodologia programmatica, che veniva articolata in Piano Sanitario e Piano Socio assistenziale; ai fini della realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari, all'art. 4 il Piano individua i seguenti strumenti:

- la gestione unitaria dei servizi sociali e socio-sanitari in ambiti territoriali omogenei;
- la delega da parte dei Comuni della gestione dei servizi alle Unità Locali Socio-Sanitarie o, in alternativa, la stipula di accordi di programma tra gli enti interessati;
- gli accordi vengono decisi e stipulati sulla base dei contenuti del Piano di Zona, in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i Comuni;
- i Comuni per le loro competenze istituzionali, costituiscono il fulcro del nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come tracciato sulla scia dell'art. 132 del D.Lgs. 112/1998 e art. 13 D.Lgs. 267/2000.

La valorizzazione del ruolo dell'Ente Locale viene, infatti, realizzata dalla legislazione, attribuendo ai Comuni una funzione strategica rispetto all'intero processo di programmazione: il Piano di Zona è promosso dai Comuni (tramite l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci) ed è approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti al territorio dell'Azienda Ulss di riferimento.

Tale concetto viene ripreso e meglio definito dall'art. 19 della Legge n. 328 del 08.11.2000 riguardante: legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'articolo 19 della L. 328/2000 recita che i Comuni associati a tutela dei diritti della popolazione d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi socio e sociosanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione, dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21 della L. 328/2000;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della L. 328/2000. Il Piano di Zona dei Servizi alla persona ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L. 328/2000 viene di norma adottato attraverso un accordo di programma, previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 ed è volto a:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto aiuto, nonché a responsabilizzare cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
- definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- prevedere iniziative di formazione di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

All'accordo di programma di cui al comma precedente, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 (Comuni e Azienda Ulss), nonché i soggetti di cui agli articoli 5 (privato sociale) e 10 (IPAB), che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Vista la DGR 157 del 26 gennaio 2010 con la quale la Regione Veneto ha approvato il documento di linee guida per la predisposizione dei piani di zona individuando in particolare:

1. finalità ed obiettivi, titolarità e partecipazione,
2. l'integrazione nella programmazione regionale e locale
3. i contenuti del piano di zona
4. le fonti e le modalità di finanziamento
5. la procedura di costruzione e gestione del piano di zona
6. Il monitoraggio e la valutazione del piano di zona.

Preso atto che i contenuti del Piano di Zona, nel testo allegato al presente accordo come sua parte integrante e sostanziale, sono coerenti con le indicazioni previste dalla citata DGR 157/2010.

Ricordato che sono parte integrante del Piano di Zona i documenti di programmazione settoriale, elaborati ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci e dall'Azienda Ulss secondo le indicazioni programmatiche regionali, con particolare riferimento al Piano per la non autosufficienza, al Piano Locale della Domiciliarità e al Piano Locale della Disabilità.

**Gli Enti interessati come dappresso**

**L'Azienda Ulss n. 5 "Ovest Vicentino"**

**e**

**I Comuni del territorio dell'Azienda Ulss n. 5 "Ovest Vicentino": Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vic.no, Crespadoro, Gambellera, Grancona, Lonigo, Montebello Vic.no, Montecchio Maggiore, Montorso Vic.no, Nogarole Vic.no, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, sarego, Trissino, Valdagno, Zermeghedo**

**stipulano**

L'accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2011-2015 nelle modalità come di seguito specificate.

**Art. 1 - Finalità**

Il Piano di Zona è uno strumento per la programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari di una Comunità, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione.

Il Piano di Zona individua:

- priorità e linee di sviluppo delle politiche sociali e sociosanitarie locali;
- modalità di raccordo fra le attività sociosanitarie dell'Ulss e le attività socio-assistenziali dei Comuni;
- strategie di integrazione su obiettivi comuni fra i soggetti pubblici, fra questi, i soggetti del privato sociale e le espressioni organizzate della comunità locale;
- forme di controllo e di verifica delle spese e di responsabilizzazione sui risultati raggiunti;
- centralità rispetto ai bisogni del territorio e alle attese della cittadinanza;
- forme di collaborazione e di raccordo fra il pubblico e il privato;
- soluzioni organizzative e gestionali flessibili ed innovative;
- ottimale utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili anche attraverso il continuo miglioramento della qualità;
- modalità innovative di attivazione di risorse pubbliche e private.

**Art. 2 - Ente Promotore**

Il Comune di Montecchio Maggiore, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 5 Ovest Vicentino, assume il ruolo di Comune capofila per portare a buon fine l'iniziativa, in base a quanto previsto dalla vigente legislazione Regionale e Nazionale, l'attività e i progetti di cui al presente accordo di programma.

**Art. 3 - Campi di applicazione dell'accordo**

Gli accordi sottoscritti hanno lo scopo e le finalità di migliorare i servizi alla persona, alle famiglie e alla comunità locale dei 22 Comuni della zona.

Pertanto gli accordi comunali sono finalizzati al miglior coordinamento dei servizi socio assistenziali con quelli socio-sanitari, il tutto per favorire un'effettiva integrazione dell'area sociale con quella sanitaria.

Il campo di applicazione del piano di zona sarà:

- servizi sociali erogati dai 22 Comuni;
- servizi socio-sanitari erogati dall' Azienda Ulss n. 5;

- servizi sociali erogati dal Volontariato - Onlus - Cooperative Sociali - Ipab;
- servizi socio-educativi erogati dalla Scuola e dal terzo settore.

#### **Art. 4 - Impegni dei soggetti firmatari**

L'attuazione del contenuto dell'accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono compiti loro affidati dall'accordo stesso e si impegnano a compiere ogni azione necessaria alla realizzazione delle singole iniziative contenute nel Piano.

Ciascun Ente sottoscrittore dell'accordo parteciperà, attraverso i propri delegati, agli incontri programmati dal gruppo di coordinamento tecnico del piano, che coincide con i rappresentanti dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, integrato dal Direttore dei Servizi sociali dell'azienda Ulss e dai rappresentanti dei soggetti istituzionali e sociali, pubblici e privati del territorio.

#### **Art. 5 - Le risorse**

Le risorse necessarie per la realizzazione dei contenuti del presente piano derivano:

dal fondo sanitario regionale

dal fondo sociale regionale

dai fondi comunali (quota capitaria)

da fondi di altri soggetti pubblici e privati (Provincia, Scuola, fondazioni, terzo settore, utenza, ecc.).

I contenuti del presente piano troveranno realizzazione sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente dalla finanziaria regionale rispetto, in particolare, al fondo non autosufficienza e alle poste sociali più rilevanti (fondo regionale indistinto per la gestione dei servizi sociali di competenza delle Ulss; fondo per la gestione della delega obbligatoria e per le deleghe facoltative da parte dei Comuni), nonché dalle risorse degli altri soggetti istituzionali e di quelli sociali presenti nel territorio.

Per garantire un costante monitoraggio degli equilibri di bilancio e dell'andamento dei servizi è assicurato un momento di verifica annuale da parte dell'Esecutivo dei Sindaci e della Direzione dell'Ulss sull'andamento della gestione, anche al fine di mettere in atto eventuali, opportune misure correttive, ove necessarie.

#### **Art. 6 - Realizzazione dell'accordo**

L'intero impianto del Piano di zona si struttura alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio, prevedendo aree di intervento specifiche in una cornice unitaria costituita oltre che dalle Istituzioni, da Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), volontariato, cooperative sociali, associazioni, per sollecitare una mobilitazione non solo degli organi istituzionali ma anche della società civile, la quale deve prestare maggiore attenzione alle esigenze sociali e sanitarie della Comunità.

Con gli enti che costituiscono il mondo del privato sociale, della cooperazione, del volontariato debbono essere instaurati rapporti che vanno regolati da un regime convenzionale che tiene conto delle differenti caratteristiche statutarie e dei differenti regimi fiscali derivanti per legge.

#### **Art. 7 - Destinatari**

Destinatari e beneficiari del presente accordo di programma sono i cittadini e le famiglie residenti nei Comuni dell'Azienda Ulss n. 5 "Ovest Vicentino".

#### **Art. 8 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo di programma, sottoscritto per dare attuazione al Piano di zona, ha validità per il quinquennio 2011/2015.

**Art. 9 - Collegio di vigilanza**

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma sarà svolto da un Collegio composto dall'Esecutivo dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 5, dal Direttore Generale e dal Direttore dei Servizi Sociali. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci o suo delegato. Al Collegio sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di inadempienza di una delle parti stipulanti.

**Art. 10- Controversie**

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno devolute alla Conferenza dei Sindaci o, su richiesta di una delle parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dal richiedente, uno dalla parte opponente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dalla Regione Veneto.

**Art. 11 - Diffusione e pubblicizzazione**

Saranno promossi, a cura dei soggetti contraenti, incontri con i soggetti pubblici e privati interessati per promuovere adeguatamente la conoscenza dei contenuti del Piano di zona.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA  
CONFERENZA DEI SINDACI  
AZIENDA U.L.S.S. n. 5  
F.to Milena Cecchetto

---

IL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA U.L.S.S. n. 5  
F.to Renzo Alessi

---